

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1113

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ZECCHINO, BUCCIARELLI, COMPAGNA,
DE ROSA, MANZINI, NOCCHI, PINTO, RICEVUTO e BISCARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1993

Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato
in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

ONOREVOLI SENATORI. - la Discoteca di Stato, istituita con il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, convertito dalla legge 3 gennaio 1929, n. 81, i cui compiti sono stati estesi con la legge 18 gennaio 1934, n. 130, attualmente opera nell'ambito dell'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'eccezionalità della consistenza del patrimonio culturale che la Discoteca di Stato conserva, soprattutto in campo musicale, è abbastanza nota; meno conosciuta ma non meno importante è l'opera di valorizzazione in campo teatrale che la Discoteca realizza tramite una apposita sezione all'uso dedicata e che, grazie anche alla collaborazione della Rai-TV, si è arricchita di numerose registrazioni di opere teatrali.

Altro settore di particolare importanza nell'ambito della Discoteca di Stato è quello dedicato alla raccolta delle voci storiche, per l'arricchimento del quale nel 1982 fu realizzato un progetto per la riproduzione sonora delle voci degli esponenti più ragguardevoli della vita socio-politica e culturale della nazione.

Di particolare incidenza, per la valorizzazione del patrimonio culturale della Discoteca di Stato, sono le iniziative di diffusione popolare, curate dalla stessa in occasione della Settimana per i beni musicali.

Dal 1990, inoltre, la Discoteca ha iniziato la raccolta di documenti audiovisivi, dei quali è diffusamente riconosciuta l'importanza per la storia della cultura e della società contemporanea e che spesso costituiscono per i ricercatori l'unica documentazione disponibile.

Per la Discoteca di Stato si impone il conferimento di una estesa autonomia per assicurare la migliore conservazione del

patrimonio, una sua più generale fruizione nonché l'incremento della raccolta dei beni stessi.

È pertanto necessario configurare la Discoteca di Stato come Istituto centrale del Ministero, con la relativa autonomia amministrativo-contabile.

La legge che si propone stabilisce la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale ed estende alla stessa la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, relativa a tali istituti.

Gli articoli 2 e 3 proposti prevedono quindi, oltre all'adeguamento della dotazione finanziaria annua del nuovo Istituto centrale, anche i compiti e le funzioni dello stesso, non esistendo norme per la raccolta, la conservazione, la tutela e la fruizione dei beni sonori ed audiovisivi. Infatti dei centri di raccolta esistenti, spesso non formalizzati istituzionalmente, non si conoscono né il panorama completo né le collezioni possedute.

Stante la necessità di non disperdere un patrimonio di considerevole importanza, quale quello dei beni sonori ed audiovisivi, nonché la estrema deperibilità di questo tipo di documenti, procedere all'istituzione di un Istituto centrale, quale organo del Ministero, rappresenta un momento di fondamentale importanza. Si potrà infatti procedere all'aggiornamento delle normative del settore, all'istituzione di un catalogo nazionale automatizzato ed alla realizzazione della discografia nazionale dei documenti sonori e audiovisivi, in accordo e stretto coordinamento con le università, le regioni, gli enti locali, gli istituti culturali e di ricerca italiani e stranieri.

Infine si ricorda che analogo disegno di legge (atto Senato n. 3001) è stato presentato già nella passata legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Discoteca di Stato, istituita con regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, convertito dalla legge 3 gennaio 1929, n. 81, modificato con legge 18 gennaio 1934, n. 130, è trasformata in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi del Ministero per i beni culturali e ambientali. All'Istituto si applicano le disposizioni relative agli Istituti centrali del Ministero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Art. 2.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

a) all'articolo 12, primo comma, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«e) istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi»;

b) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - 1. L'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi raccoglie, conserva e rende accessibili le registrazioni sonore e audiovisive che documentano la cultura, la storia, la società, le tradizioni di tipo demoantropologico italiane, nonché la produzione straniera sonora e audiovisiva considerata di particolare rilievo e interesse. L'Istituto acquisisce altresì le registrazioni sonore e audiovisive prodotte o distribuite in Italia e quelle riguardanti l'Italia.

2. L'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi esplica funzioni in materia di catalogazione e documentazione del patri-

monio sonoro e audiovisivo e, in particolare:

a) costituisce e gestisce il catalogo nazionale automatizzato e fornisce informazioni sulle collezioni di documenti sonori e audiovisivi esistenti in Italia;

b) definisce gli *standard* per il trattamento dei documenti sonori e audiovisivi;

c) cura la produzione e la vendita della discografia nazionale dei documenti sonori e audiovisivi prodotti e distribuiti in Italia;

d) collabora con le università, le regioni, gli enti locali, gli istituti culturali e di ricerca; corrisponde con istituti stranieri, pubblici e privati, e con organismi internazionali operanti nel settore».

Art. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente Comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, adegua con proprio decreto le norme di funzionamento dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi ai nuovi compiti.

2. L'assegnazione alla Discoteca di Stato di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 1981, n. 74, a decorrere dal 1994 è determinata ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.